

IRES/IRPEF

1. Detrazioni fiscali per ristrutturazioni ed efficienza energetica (DL 63/2013)
2. Trattamento tributario delle reti di imprese (Circ. 20/E) e misura del risparmio d'imposta per le imprese aderenti alla rete (Prov. AdE)
3. Contribuenti soggetti agli studi di settore - Differimento dei versamenti dovuti (DPCM 13/6/2013)

IVA

4. Regime per le cessioni e le locazioni di fabbricati (Circ. 22/E)
5. Adesione all'UE della Repubblica di Croazia - Misure transitorie (Circ. 11/D)
6. Nozione di attività economica (Corte di giustizia europea C-219/12)
7. Principio di proporzionalità (Corte di giustizia europea C-259/12)
8. Nozione di prestazione di servizi (Corte di giustizia europea C-653/11)
9. Stoccaggio merci e nozione di prestazione di servizi su beni immobili (Corte di giustizia europea C-155/12)
10. Operazioni triangolari (Cass. 14185/13)

VARIE FISCALI

11. Misure per il rilancio dell'economia (DL 69/2013)
12. Eccedenze di imposta a credito in presenza di dichiarazioni omesse (Circ. 21/E)
13. Imposta di registro - Mancata richiesta dell'agevolazione all'atto di acquisto (Ris. 40/E)
14. Comunicazione contratti società di leasing e contratti di locazione e/o di noleggio (Prov. AdE)
15. Modifiche ai modelli di versamento "F24", "F24 Accise e "F24 Semplificato" (Prov. AdE)
16. Regime di adempimento collaborativo – progetto pilota Agenzia delle entrate
17. Imposta registro e contraddittorio preventivo (Cass. 15319/13)
18. Imposta di registro su operazioni Immobiliari (Cass. 14150/13)

AIUTI DI STATO

19. Aiuti a finalità regionale 2014-2020;

INTERNAZIONALE

20. UE – Riunione del Consiglio europeo – misure fiscali
21. OCSE – Consultazione "Discussion draft on the tax treaty treatment of termination payments"
22. Incontro congiunto USCIB, BIAC e OCSE su fiscalità internazionale
23. OCSE - Raccomandazioni National Contact Points per le Linee Guida imprese multinazionali

1. Detrazioni fiscali per ristrutturazioni ed efficienza energetica (DL 63/2013)

Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63

Il DL n. 63/2013 ha disposto la proroga e il temporaneo incremento delle detrazioni fiscali relative alle ristrutturazioni e agli interventi volti ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici.

In particolare, in base al nuovo articolo 14, la percentuale di detraibilità delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli immobili dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) passa dal 55% al 65% e viene prorogata sino al 31 dicembre 2013 per i privati, mentre la proroga si protrae fino al 30 giugno 2014 per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, o per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;

Dalle proroghe sono stati esclusi i seguenti interventi:

- la sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
- la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Dal 1° gennaio 2014 (per i condomini dal 1° luglio 2014) l'agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.

L'articolo 16 del decreto proroga ulteriormente anche la detrazione per le ristrutturazioni edilizie, prevista dall'art. 11, co. 1 del DL n. 83/2012. Tale norma attribuisce alle persone fisiche una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. La misura è prorogata fino al 31 dicembre 2013.

L'articolo 16 stabilisce inoltre che i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia possono altresì beneficiare di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Tale detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

In relazione a tale ultima detrazione sull'acquisto di beni mobili ed, in attesa della conclusione dell'iter di conversione in legge del decreto, l'Agenzia delle entrate con comunicato stampa del 4 luglio scorso, ha chiarito che:

- i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
- nei bonifici dovranno essere indicati:
 - la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
 - il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
 - il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

2. Trattamento tributario delle reti di imprese (Circ. 20/E) e misura del risparmio d'imposta per le imprese aderenti alla rete (Prov. AdE)

Circolare 18 giugno 2013, n. 20/E

L'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulla disciplina relativa al contratto di "rete di imprese", alla luce delle modifiche normative introdotte dapprima con il DL n. 83/2012 e, successivamente, con il DL n. 179/2012. Per effetto di tali provvedimenti normativi è stata prevista, in particolare, la possibilità per le reti dotate di un fondo patrimoniale comune, di acquisire – su base volontaria – un'autonoma soggettività giuridica, mediante l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete.

Alla luce delle novità normative introdotte dai decreti legge citati, i soggetti che sottoscrivono un contratto di rete hanno a disposizione, in sostanza, due diverse forme giuridiche:

1. l'adozione di un modello contrattuale "puro" di rete d'impresa (rete-contratto);
2. la creazione di un nuovo soggetto giuridico (rete-soggetto).

Rete soggetto. La rete dotata di fondo patrimoniale comune e che decida di optare per l'iscrizione nel registro delle imprese diviene un nuovo soggetto di diritto, distinto rispetto alle imprese che hanno sottoscritto il contratto: in quanto autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, tale soggetto acquista autonoma rilevanza anche dal punto di vista tributario.

Pertanto, secondo l'Agenzia delle entrate, le reti dotate di soggettività giuridica sono soggetti passivi IRES, ai sensi dell'art. 73, co. 2 del TUIR: esse rientrano, in particolare, tra gli enti commerciali e non commerciali, diversi dalle società, a seconda che svolgano o meno attività commerciale in via principale o esclusiva.

Ne consegue che, se la rete-soggetto esercita attività commerciale in via esclusiva o principale rientra tra i soggetti di cui all'art. 73, co. 1, lett. b) del TUIR: in tal caso si rendono applicabili le regole di determinazione della base imponibile valide per le società e gli enti commerciali residenti (artt. 81 e seguenti del TUIR).

Se, invece, la rete-soggetto non esercita in via esclusiva o principale attività commerciale, è annoverabile tra gli enti non commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. c): in questa circostanza, si rendono applicabili le regole di determinazione della base imponibile degli enti non commerciali (artt. 143 e seguenti del TUIR).

Ai fini IRAP, le reti-soggetto sono in ogni caso soggetti passivi d'imposta in relazione all'attività esercitata, con le specifiche regole, a seconda che la rete-soggetto rientri tra gli enti commerciali o tra gli enti non commerciali.

Ai fini IVA, la rete-soggetto rientra tra i soggetti passivi di cui all'art. 4 del DPR n. 633/72; la soggettività passiva IVA comporta l'attribuzione alla rete-soggetto del numero di partita IVA e l'effettuazione degli adempimenti relativi a tale imposta direttamente da parte della rete stessa.

La rete-soggetto è inoltre obbligata alla tenuta delle scritture contabili di cui agli artt. 14, 15, 16 del DPR n. 600/73.

Per quanto attiene, infine, ai rapporti tra la rete-soggetto e le imprese partecipanti, l'Agenzia delle entrate precisa che questi debbano essere consi-

derati rapporti di natura partecipativa analoghi a quelli esistenti tra soci e società. In particolare, è chiarito che le imprese che costituiscono una rete-soggetto non si impegnano a realizzare "direttamente" gli investimenti previsti dal programma comune, mediante la destinazione – "ideale" – al fondo patrimoniale di una quota di utili ma, sottoscrivendo il contratto, si impegnano ad effettuare dei conferimenti in un soggetto "distinto" cui compete l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete.

Di conseguenza, l'Agenzia delle entrate ha escluso l'accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa in materia di reti d'impresa (art. 42, co. 2-quater, DL n. 78/2010), poiché tale agevolazione è subordinata alla condizione che gli investimenti previsti dal programma di rete siano realizzati dalle imprese partecipanti alla rete.

Rete contratto. L'Agenzia conferma che la mancanza di autonoma soggettività giuridica della rete comporta che gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete realizzano fattispecie impositive imputabili direttamente alle imprese partecipanti alla rete medesima.

In particolare, qualora l'organo comune (o l'impresa capofila), nell'esecuzione del programma di rete, agisca in veste di mandatario con rappresentanza dei contraenti, gli atti posti in essere producono effetti giuridici direttamente nelle sfere individuali dei singoli contraenti. Nell'ipotesi in cui, invece, l'organo comune (o l'impresa capofila) agisce per conto delle imprese aderenti al contratto ma in nome proprio, ossia secondo le regole del mandato senza rappresentanza, allora l'organo comune (o l'eventuale capofila) dovrà "ribaltare" i costi ed i ricavi ai partecipanti per conto dei quali ha agito emettendo o ricevendo fatture per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese.

Profili attinenti l'imposta di registro. Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a) del DPR n. 131/1986, il contratto di rete rientra tra gli atti soggetti a registrazione. Con riferimento alle reti-soggetto, l'Agenzia precisa che nel caso in cui queste svolgono attività commerciale o agricola in via esclusiva o prevalente, si rende applicabile l'art. 4, lett. a) della Tariffa, parte prima, che assoggetta ad imposta in termine fisso la costituzione e l'aumento del capitale o patrimonio "delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole".

Qualora la rete-soggetto non svolga attività commerciale o agricola in via principale o esclusiva, per i conferimenti al fondo comune trovano applicazione le disposizioni degli articoli della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986. In via residuale, trova applicazione l'articolo 9 secondo cui l'imposta di registro è dovuta nella misura del 3% "per gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale".

Alle reti-contratto, si rende applicabile, in linea generale, l'imposta di registro in misura fissa prevista dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, pari ad euro 168,00, per gli atti pubblici o scritture private autenticate non aventi per oggetto atti a contenuto patrimoniale.

Profili attinenti l'Agevolazione fiscale. L'art. 42, co. 2-quater, del DL n. 78/2010 ha introdotto un'agevolazione fiscale per le imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un contratto di rete, che consiste in un regime di sospensione di imposta relativo agli utili d'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato.

Ad integrazione di quanto già chiarito nella circolare n. 15/E del 2011, l'Agenzia delle entrate specifica che:

- l'agevolazione è utilizzabile anche dalle società cooperative che stipulano contratti di rete;
- ritiene necessario rinnovare l'asseverazione in tutti i casi in cui si verificano eventi tali da comportare una modifica al programma di rete precedentemente asseverato;
- circa le modalità di fruizione dell'agevolazione, la quota parte di utile di esercizio sospesa ai fini fiscali non va ad aggiungersi all'insieme delle esenzioni che costituiscono il limite di riportabilità delle perdite; infatti, l'articolo 84, primo comma, secondo periodo, del TUIR, che pone limiti all'utilizzo e al riporto delle perdite per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione degli utili, non si applica alle forme agevolative consistenti in sospensione d'imposta sugli utili, come quella in esame;
- ai fini dell'individuazione del valore dell'investimento rilevante occorre fare riferimento al costo sostenuto secondo le regole generali dell'articolo 110, co. 1 del TUIR e, per l'imputazione degli stessi al periodo di effettuazione, alle regole generali previste dall'articolo 109, co. 1 e 2 del TUIR, a nulla rilevando il momento in cui avviene l'esborso finanziario;
- con riferimento agli effetti sull'agevolazione della realizzazione parziale degli investimenti, nel ribadire quanto già chiarito dalla risoluzione n. 15/E del 2011, ovvero che non è obbligatorio realizzare tutti gli investimenti previsti dal programma comune di rete asseverato entro l'esercizio successivo, "fermo restando l'impiego entro detto termine degli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione da imposizione", è stato indicato che nel caso di impiego parziale degli utili ai quali è stata concessa la sospensione d'imposta, l'agevolazione decade per l'intero importo degli utili sospesi. Tuttavia, secondo l'Agenzia delle entrate, tale principio trova una specifica deroga nelle ipotesi in cui si vengano a verificare delle circostanze sopravvenute e, comunque, non dipendenti dalla volontà del contribuente oppure quando "la mancata effettuazione degli investimenti sia conseguente ad una riduzione del valore degli stessi per il conseguimento di economie di costo e/o di scala che incidono sull'ammontare del valore complessivo del progetto di investimento". In presenza di tali fattispecie – da dimostrare adeguatamente da parte del soggetto interessato – l'impresa non decade totalmente dall'agevolazione.

Si segnala, infine, che con un provvedimento del 14 giugno scorso, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ha fissato nella misura dell'83,0423% la percentuale massima del risparmio d'imposta spettante con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, alle imprese che fanno parte di una rete e che hanno richiesto di beneficiare dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 42, co. 2-quater del DL n. 78/2010.

La misura è stata determinata sulla base del rapporto fra l'ammontare delle risorse stanziare, pari a 14 milioni di euro e l'ammontare del risparmio di imposta complessivamente richiesto, pari a 16.858.862 di euro.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 14 giugno 2013

3. Contribuenti soggetti agli studi di settore - Differimento dei versamenti dovuti (DPCM 13/6/2013)

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2013 è stato disposto il differimento dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale, fissati al 17 giugno 2013, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore.

In particolare, i versamenti potranno essere effettuati:

- Entro l'8 luglio senza alcuna maggiorazione;
- Dal 9 luglio al 20 agosto con una maggiorazione dell'0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per informazioni, si rinvia alla [nostra comunicazione dello scorso 17 giugno](#).

DPCM 13 giugno 2013

4. Regime per le cessioni e le locazioni di fabbricati (Circ. 22/E)

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità normative introdotte dall'art. 9 del DL n. 83/2012, relative alla disciplina IVA delle locazioni e delle cessioni di fabbricati (art. 10, co. 1, nn. 8), 8-bis) e 8-ter), DPR n. 633/72).

Tali novità hanno ampliato le ipotesi di assoggettabilità ad IVA delle locazioni e delle cessioni di fabbricati, il cui regime naturale è quello di esenzione.

Di seguito si riportano le indicazioni di maggior rilievo.

Regime fiscale delle locazioni di fabbricati

- Fabbricati ad uso abitativo: accanto all'ordinario regime di esenzione, è stata prevista la possibilità di esercitare l'opzione – espressa dal locatore nel contratto di locazione - per l'imponibilità ad IVA delle locazioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli immobili e delle locazioni di immobili abitativi destinati ad "alloggi sociali". In entrambi tali casi si applica l'aliquota del 10%;
- Fabbricati strumentali: è consentito al locatore di optare per l'assoggettamento all'IVA della locazione dell'immobile strumentale. Si applica l'aliquota IVA ordinaria. Non sono più previste ipotesi di imponibilità ad IVA obbligatoria.

Il regime IVA (esenzione o opzione per l'imponibilità) prescelto al momento di stipula del contratto di locazione è vincolante per tutta la durata del contratto. E' tuttavia ammessa la possibilità di modifica del regime prescelto, nell'ipotesi di subentro di un terzo nel contratto, in qualità di locatore. Le nuove regole sono efficaci dal 26 giugno 2013 (con esclusione delle regole applicabili alla locazione di alloggi sociali, in vigore dal 24 gennaio 2012, data di entrata del DL n. 1/2012).

Circolare 28 giugno 2013. n. 22/E

L'Agenzia chiarisce il corretto trattamento applicabile ai contratti di locazione in esecuzione alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. In particolare:

- per gli immobili abitativi, è prevista la possibilità per il locatore di esercitare l'opzione IVA mediante atto integrativo del contratto di locazione. La nuova disciplina sarà, in ogni caso, applicabile ai soli canoni non ancora pagati o non ancora fatturati. L'atto integrativo contenente l'opzione per il regime IVA potrà essere registrato scontando l'imposta fissa di 67 euro. Altrimenti, sarà possibile comunicare l'esercizio dell'opzione all'Agenzia delle entrate mediante le modalità che saranno indicate in seguito;
- Per gli immobili strumentali, occorre in primo luogo considerare il caso delle operazioni che, alla data del 26 giugno 2012, erano obbligatoriamente imponibili in applicazione delle previgenti disposizioni (locazioni effettuate nei confronti di soggetti che svolgono attività che conferiscono il diritto alla detrazione pari o inferiore al 25% e nei confronti di soggetti che non svolgono attività d'impresa, artistiche o professionali): tali operazioni possono, a scelta del locatore, essere ancora trattate come operazioni imponibili oppure come operazioni esenti. In questo secondo caso, è necessario formalizzare l'applicazione del regime di esenzione mediante un atto integrativo del contratto originario di locazione (che le parti hanno la facoltà di registrare, con pagamento dell'imposta di registro in misura fissa di 67 euro).

Ai contratti di locazione di fabbricati strumentali in corso di esecuzione, sin dall'origine esenti da IVA con possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta – contratti per i quali la novella normativa non produce alcun effetto innovativo – la scelta del regime IVA (esenzione o imponibilità) già espressa dal locatore in sede di stipula del contratto rimane vincolante, per tutta la durata del contratto.

Regime fiscale delle cessioni di fabbricati:

- Per i fabbricati abitativi. Le cessioni di fabbricati abitativi sono in generale soggette ad esenzione. Fanno eccezione, le cessioni effettuate da imprese costruttrici o di ripristino, effettuate entro 5 anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento, che sono soggette ad IVA, le cessioni poste in essere anche successivamente ai 5 anni, qualora l'impresa di costruzione o di ripristino eserciti – nell'atto di cessione – l'opzione per l'imponibilità ad IVA, le cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l'opzione per l'imponibilità ad IVA.

Si applicano l'aliquota del 10% alle cessioni di immobili non di lusso e l'aliquota del 4% alle cessioni di immobili che risultino essere "prima casa" per l'acquirente.

- Per i fabbricati strumentali, il diritto ad esercitare l'opzione per la tassazione IVA può essere esercitato – da parte del cedente, nell'atto di cessione - dalle sole imprese di costruzione o di ripristino per le cessioni poste in essere entro 5 anni dalla costruzione o dal completamento del ripristino. Le cessioni effettuate dalle imprese di costruzione o di recupero entro i 5 anni dall'ultimazione sono, invece, imponibili ad IVA per obbligo.

Analogamente a quanto previsto per le locazioni immobiliari, la nuova disciplina IVA si applica alle cessioni di fabbricati (abitativi e strumentali) effettuate a decorrere dal 26 giugno 2012.

In presenza dei presupposti normativamente previsti, sono soggetti ad IVA i contratti di cessione stipulati a decorrere dal 26 giugno 2012 (ovvero dal 12 agosto 2012, nel caso di cessione di alloggi sociali) nei quali il cedente abbia espressamente optato per l'imponibilità. Al riguardo, l'Agenzia ha chiarito che l'opzione per l'imponibilità ad IVA potrà essere espressa anche nel contratto preliminare, non solo nel contratto di cessione.

Nella fase transitoria, gli acconti corrisposti prima del 26 giugno 2012 possono essere stati assoggettati ad un regime IVA diverso rispetto a quello applicabile al saldo da corrispondere alla data del rogito (dopo il 26 giugno 2012).

In particolare, secondo l'Agenzia delle entrate, si possono verificare i seguenti casi:

1) prima del 26 giugno 2012: stipula del contratto preliminare con pagamento di acconti in esenzione da IVA – Dopo il 26 giugno 2012: stipula del contratto definitivo con esercizio di opzione per l'applicazione dell'imposta – Saldo imponibile ad IVA.

In tal caso, in applicazione della disciplina previgente, gli acconti percepiti sono stati fatturati in regime di esenzione e il contratto preliminare ha scontato l'imposta di registro in misura proporzionale o fissa, a seconda della tipologia di immobile, rispettivamente, abitativo o strumentale, oggetto della cessione.

In sede di rogito - effettuato dopo l'entrata in vigore delle novità introdotte dal DL n. 83/2012 - sussistendo i presupposti per l'esercizio dell'opzione, il cedente può optare per l'applicazione dell'IVA sulla parte costituita dal saldo al netto degli acconti precedentemente fatturati in esenzione da imposta.

2) prima del 26 giugno 2012: Acconti imponibili ad IVA per obbligo di legge – Dopo il 26 giugno 2012: rogito del contratto di compravendita – Mancanza di opzione - saldo esente da IVA.

In tal caso, sono stati corrisposti acconti con applicazione dell'IVA in quanto relativi ad una cessione obbligatoriamente imponibile in base alla disciplina vigente fino al 26 giugno 2012. Qualora, a decorrere dalla predetta data, il regime naturale previsto per la medesima operazione sia l'esenzione salvo opzione per l'applicazione dell'IVA espressa in atto, in mancanza dell'opzione in sede di rogito del contratto di compravendita, l'importo dovuto a saldo è esente da IVA.

L'art. 9, D.L. n. 83/2012 è infine intervenuto anche estendendo l'applicabilità del regime di inversione contabile (c.d. reverse charge) non solo alle cessioni di immobili strumentali ma anche a quelle aventi ad oggetto immobili abitativi per i quali sia stata esercitata l'opzione per la tassazione IVA. In questi casi, sarà l'acquirente ad assolvere l'imposta dopo aver ricevuto dal cedente la fattura ed averla opportunamente integrata..

Le modifiche commentate dalla circolare 22/E non incidono sul principio di alternatività esistente fra IVA e imposta di registro.

5. Adesione all'UE della Repubblica di Croazia - Misure transitorie (Circ. 11/D)

Con la circolare 11/D del 25 giugno 2013, l'Agenzia delle Dogane ha fornito alcuni chiarimenti in materia doganale in funzione della ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione Europea, avvenuta con la legge 29 febbraio 2012, n. 17, efficace dal 1° luglio 2013.

Tale adesione comporta una serie di conseguenze rilevanti sullo status delle merci in transito da e per la Repubblica di Croazia, per le quali l'Agenzia delle Dogane ha richiamato i chiarimenti già forniti con la circolare 21/D del 2004.

L'Agenzia delle Dogane inoltre rinvia alle indicazioni che la DG TAXUD della Commissione europea ha fornito con il documento [TAXUD/A2/SPE/2013/058 del 28 marzo 2013](#).

Circolare 25 giugno 2013, n. 11/D

6. Nozione di attività economica (Corte di giustizia europea C-219/12)

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o nelle vicinanze di un edificio privato ad uso abitativo e strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta, da un lato, sia costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata per uso privato dal gestore dell'impianto e, dall'altro, sia ceduta in rete a fronte di un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità, rientra nella nozione di attività economica ai sensi dell'art. 4 della direttiva 77/388/CEE.

La Corte di giustizia ha basato la propria decisione sulle seguenti circostanze:

- poiché l'energia elettrica è immessa nella rete a fronte di un remunerazione, lo sfruttamento dell'impianto avviene per ricavarne degli introiti;
- dal momento che il contratto stipulato con il gestore della rete è a tempo indeterminato, la cessione di energia elettrica avviene in maniera permanente e non soltanto occasionale.

Corte di giustizia C-219/12

7. Principio di proporzionalità (Corte di giustizia europea C-259/12)

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata su una questione attinente il caso di una sanzione inflitta ad una società bulgara la quale aveva riportato erroneamente nel registro IVA acquisti e nella dichiarazione una fattura emessa da un fornitore, rettificando l'operazione – con il pagamento dell'IVA e degli interessi – con due mesi di ritardo rispetto al termine entro cui avrebbe dovuto procedere alla regolarizzazione dell'operazione.

Secondo i giudici del Lussemburgo, la previsione di una sanzione di importo pari all'IVA non assolta nei termini non può considerarsi in alcun modo lesiva del divieto di doppia imposizione, in virtù della sua natura sanzionatoria.

Corte di giustizia C-259/12

E', in ogni caso, compito del giudice nazionale procedere all'equa quantificazione della sanzione. La Corte ha inoltre statuito che il principio di neutralità fiscale non osta a che l'Amministrazione finanziaria di uno Stato membro infligga a un soggetto passivo, che non ha adempiuto nel termine previsto dalla normativa nazionale il suo obbligo di contabilizzare e dichiarare elementi rilevanti ai fini IVA, un'ammenda pari all'importo di tale imposta non assolta entro il termine, nonostante la successiva regolarizzazione della contabilità IVA ed il versamento dell'imposta non assolta.

Spetta al giudice nazionale valutare, tenuto conto degli articoli 242 e 273 della direttiva IVA, se, date le circostanze della controversia, la gravità dell'irregolarità e l'eventuale esistenza di una frode o di un'elusione della legislazione applicabile imputabili al soggetto passivo, l'importo della sanzione inflitta ecceda quanto necessario a garantire la riscossione dell'imposta e a fornire un adeguato sistema di deterrenza contro eventuali frodi.

8. Nozione di prestazione di servizi (Corte di giustizia europea C-653/11)

La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sul caso riguardante una società inglese che forniva servizi di intermediazione creditizia, esenti IVA ed acquistava, a sua volta, servizi di pubblicità assoggettati all'imposta sul valore aggiunto. Tale società, al fine di non subire l'indetraibilità dell'imposta sulle prestazioni imponibili, aveva posto in essere una concatenazione negoziale attraverso la quale, da un lato riferiva le prestazioni di intermediazione creditizia ad una società di Jersey e, dall'altro, acquistava i servizi pubblicitari ad essa necessari da una società sita anch'essa nella medesima isola di Jersey. A seguito della ripresa a tassazione dell'IVA elusa mediante questo meccanismo da parte dell'Amministrazione fiscale inglese, sorgeva una controversia che approdava, dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vertente, in particolare, sul peso che un giudice nazionale deve attribuire alle clausole contrattuali per stabilire chi, ai fini IVA, ha effettuato una prestazione di servizi.

La Corte ha ricordato, in primo luogo, che la nozione di "prestazione di servizi" ha carattere oggettivo e trova applicazione a prescindere dagli scopi e dai risultati delle operazioni effettuate, senza che l'Amministrazione finanziaria sia obbligata ad accertare la reale volontà del soggetto passivo. Pertanto, nel valutare l'importanza delle clausole contrattuali per la qualificazione di un'operazione come imponibile o meno, si deve tener conto della realtà economica e commerciale. In genere, infatti, il negozio rappresenta la reale situazione economico-commerciale delle operazioni e, pertanto, le clausole contrattuali rilevanti costituiscono un elemento da valutare per identificare il prestatore ed il destinatario nell'ambito di una "prestazione di servizi". Qualora, invece, tali clausole rappresentino solo una costruzione artificiosa per ottenere un vantaggio fiscale, violando il principio del divieto dell'abuso del diritto, le stesse andrebbero ridefinite in modo da ristabilire la situazione che si sarebbe configurata, in assenza della pratica abusiva.

La Corte ha quindi sancito che le clausole contrattuali, benché costituiscono un elemento da prendere in considerazione, non sono determinanti ai fini dell'individuazione del prestatore e del destinatario di una "prestazione di servizi" ai sensi degli articoli 2, punto 1 e 6, paragrafo 1 della direttiva IVA. In particolare, esse possono essere ignorate qualora risulti che non riflettono l'effettività economica e commerciale, ma costituiscono una costruzione

Corte di giustizia C-653/11

meramente artificiosa, priva di effettività economica, realizzata al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale. Tale circostanza deve essere valutata dal giudice del rinvio.

9. Stoccaggio merci e nozione di prestazione di servizi su beni immobili (Corte di giustizia europea C-155/12)

Nella sentenza relativa alla causa C-155/12, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha fornito una nuova interpretazione dell'art. 47 della direttiva IVA, concernente il luogo delle prestazioni relative a beni immobili.

Corte di giustizia C-155/12

La causa verte, in particolare, sulla corretta qualificazione di una prestazione di servizio complessa, costituita dallo stoccaggio merci, con ricevimento, stoccaggio, custodia, imballaggio e consegna delle merci.

La Corte ha affrontato preliminarmente la problematica dell'unicità della prestazione fornita dalla società. Sul punto, i giudici hanno richiamato il consolidato orientamento secondo cui una prestazione si considera "unica" quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare un'unica prestazione economica indissociabile. Ciò accade anche quando una o più prestazioni costituiscono prestazioni principali e l'altra o le altre prestazioni accessorie, alle quali si applica lo stesso trattamento fiscale della prima.

Secondo la Corte, lo stoccaggio delle merci costituisce la prestazione principale mentre le altre attività – con l'eccezione delle prestazioni di reimballaggio in confezioni singole di merci consegnate in blocco - sono ad essa accessorie.

Per quanto attiene, quindi, all'applicabilità dell'art. 47 della direttiva alle prestazioni menzionate, la Corte ha preliminarmente ricordato la sua posizione consolidate, secondo cui solo le prestazioni di servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con un bene immobile rientrano nell'ambito di applicazione di tale articolo. L'art. 47 individua, infatti, prestazioni finalizzate all'uso, sistemazione, gestione, sfruttamento o valutazione di un immobile, ossia qualora quest'ultimo ne costituisca il loro stesso oggetto.

Ne consegue che una prestazione di stoccaggio può rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 47 soltanto se viene riconosciuto al suo beneficiario il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile determinato, circostanza che spetta al giudice nazionale accertare.

Pertanto, secondo la Corte di giustizia dell'unione europea, l'art. 47 della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizio complesso di stoccaggio, consistente nel ricevere le merci in magazzino, sistemarle nelle apposite aree di stoccaggio, custodirle, imballarle, consegnarle, scaricarle e caricarle, rientra nell'ambito di applicazione di tale norma unicamente se lo stoccaggio costituisce la prestazione principale di un'operazione unica e ai suoi beneficiari viene riconosciuto il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile espressamente determinato.

10. Operazioni triangolari (Cass. 14185/13)

La sentenza 5 giugno 2013, n. 14185 della Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in materia di operazioni triangolari, non imponibili ai fini IVA. La Suprema Corte ha rimarcato che grava sul contribuente l'onere di fornire la prova rigorosa ed incontrovertibile dell'avvenuta uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione europea mediante idonea documentazione quale il documento DAU regolarmente vistato dalla dogana o, in sua assenza, qualunque altra documentazione prevista dalla normativa in materia doganale. Al fine di provare l'avvenuta esportazione, non rilevano invece gli elementi conoscitivi indiretti né, tanto meno, la documentazione avente natura privata. In tal senso, anche la produzione di documentazione bancaria della contribuente non è stata considerata idonea a costituire prova dell'esportazione.

Cassazione 5 giugno
2013. n. 14185

11. Misure per il rilancio dell'economia (DL 69/2013)

Nel Supplemento Ordinario n. 50 della Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013 è stato pubblicato il Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", c.d. Decreto del Fare che contiene, tra le altre, anche misure di semplificazione in materia fiscale.

DL 21 giugno 2013, n. 69

Per un commento di tali misure si rinvia alla [circolare PF n. 19642 del 26 giugno scorso](#). Tale circolare fornisce altresì un primo commento delle misure di semplificazione fiscale contenute nel disegno di legge in materia di semplificazione amministrativa, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 19 giugno.

12. Eccedenze di imposta a credito in presenza di dichiarazioni omesse (Circ. 21/E)

Con la circolare 21/E del 25 giugno 2013, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla questione del riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse. L'Agenzia era già intervenuta sulla questione, con le circolari n. 24/E del 2010 e n. 34/E del 2012.

Circolare 25 giugno
2013. n. 21/E

L'Agenzia ha, in primo luogo, richiamato quanto affermato nelle citate circolari in ordine alla sostanziale legittimità dell'utilizzo delle eccedenze d'imposta a credito maturate in assenza della dichiarazione.

Tuttavia ha rilevato un crescente numero di casi di soccombenza in giudizio in contenziosi e/o in procedimenti di mediazione tributaria relativi all'utilizzo delle predette eccedenze d'imposta, essendo tali eccedenze riconosciute sulla base di documentazione contabile esibita dal contribuente. A fronte di ciò, nella circolare in esame, l'Agenzia ha manifestato l'intenzione di definire nel periodo antecedente alla fase contenziosa o di mediazione tali posizioni. Nello specifico, ove il contribuente abbia ricevuto la comunicazione di irregolarità finalizzata al recupero del credito indebitamente fruito, se egli ritiene fondata la sua pretesa, potrà attestarne l'esistenza contabile producendo idonea documentazione all'ufficio competente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

A fronte del riconoscimento della legittimità dell'utilizzo, rimarranno comunque dovuti gli interessi e le sanzioni per il comportamento omissivo po-

sto in essere dal contribuente, in relazione alla parte di credito d'imposta effettivamente utilizzato, in assenza della dichiarazione.

13. Imposta di registro - Mancata richiesta dell'agevolazione all'atto di acquisto (Ris. 40/E)

Con la risoluzione n. 40/E l'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla tassazione dei trasferimenti di immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati.

Per tali immobili (per lo più terreni) era stato previsto un regime agevolativo con il quale il loro trasferimento era soggetto all'imposta di registro all'1% e a quelle ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a 168 euro (art. 33, comma 3, L. n. 388/2000) purché l'utilizzo edificatorio dell'immobile fosse eseguito entro 5 anni dal trasferimento. La Finanziaria 2008 aveva poi ridotto l'ambito di applicazione dell'agevolazione agli immobili inseriti in piani particolareggiati destinati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale, entro il termine di 8 anni dal trasferimento della proprietà dell'immobile.

Entrambe le norme non prevedevano alcun obbligo di inserire la richiesta dell'agevolazione nell'atto di compravendita né, tanto meno, erano previsti termini decadenziali riferibili alla richiesta di agevolazione.

Con la risoluzione 40/E l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto il principio affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n.14117/2010), secondo il quale, ove il legislatore intenda subordinare l'accesso ad un qualunque beneficio fiscale a particolari formalità, deve sancirlo espressamente in una norma.

Pertanto, le istanze di rimborso delle maggiori imposte versate per queste transazioni devono essere accolte in sede contenziosa.

Risoluzione 27 giugno
2013 . n.40/E

14. Comunicazione contratti società di leasing e contratti di locazione e/o di noleggio (Prov. AdE)

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (prot. 77279/2013) è stato disposto il differimento al 12 novembre 2013 del termine per l'invio all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing nonché degli operatori commerciali che svolgono attività di noleggio e/o locazione di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 77279/2013

15. Modifiche ai modelli di versamento "F24", "F24 Accise e "F24 Semplificato" (Prov. AdE)

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 giugno 2013 (prot. 2013/75075) sono state disposte ed approvate una serie di modifiche ai modelli di versamento F24, F24 Accise ed F24 Semplificato, nonché

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 75075/2013

le relative avvertenze di compilazione. Le modifiche approvate avranno efficacia a partire dal 1° luglio 2013.

16. Regime di adempimento collaborativo – progetto pilota Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un invito rivolto ai "grandi contribuenti" per partecipare al Progetto pilota, definito "Regime di adempimento collaborativo".

L'obiettivo dell'Agenzia delle entrate è quello di realizzare un'evoluzione dell'attuale attività di tutoraggio, prevedendo un intervento dell'Agenzia ex ante – in fase preventiva – piuttosto che ex post, in sede di verifica dei comportamenti dei contribuenti.

L'intento è quello di avviare una serie di discussioni tecniche su tematiche rilevanti, quali, in particolare, la valutazione delle caratteristiche dei modelli interni di gestione del rischio fiscale delle imprese che aderiscono al progetto pilota.

Ai fini della valutazione delle candidature al progetto pilotata, l'Agenzia delle entrate ritiene quale requisito essenziale l'adozione da parte del "grande contribuente" di specifici modelli di organizzazione e di gestione idonei, quali quelli previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 o un sistema di gestione e controllo del rischio fiscale (*Tax Control Framework*).

Il termine per la presentazione delle candidature è stato fissato al 31 luglio.

I dettagli e le finalità del progetto pilota sono stati illustrati dai responsabili della Direzione Centrale Accertamento nel corso della riunione del Gruppo Fisco di Confindustria tenuta il 10 luglio 2013.

Invito pubblico per aderire al progetto pilota su "Regime di adempimento collaborativo"

17. Imposta registro e contraddittorio preventivo (Cass. 15319/13)

La Cassazione, con la sentenza n. 15319 del 19 giugno 2013, è intervenuta in materia di accertamento dell'imposta di registro.

La pronuncia è stata resa riguardo ad una operazione in cui una società immobiliare acquistava una serie di immobili commerciali, locati al momento dell'acquisizione, tramite il finanziamento concesso da un pool di banche. La società apportava poi i predetti immobili in un fondo immobiliare chiuso – la cui SGR aveva anch'essa partecipato al finanziamento dell'acquisizione degli immobili - ottenendo come contropartita, delle quote del fondo oltre all'accollo liberatorio del finanziamento sottoscritto. Le quote acquisite venivano infine rivendute, in breve tempo, ad altri investitori.

All'atto dell'apporto nel fondo immobiliare, furono applicate le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, co. 1-bis del DL n. 351/2001.

L'Amministrazione finanziaria, applicando l'art. 20, DPR 131/86, applicabile alle imposte ipotecaria e catastale in base al rinvio operato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 347/1990, qualificava l'apporto come un'operazione avente la so-

Cassazione 19 giugno 2013, n. 15319

stanza negoziale di una vendita immobiliare e rideterminava proporzionalmente le imposta ipotecarie e catastali.

La Cassazione, ribaltando una consolidata giurisprudenza, ha negato il carattere antielusivo dell'art. 20, DPR 131/86, escludendo l'applicabilità della disciplina contenuta all'art. 37bis DPR 600/73 e ritenendo legittimo un avviso di liquidazione non preceduto dal preventivo contraddittorio con l'amministrazione finanziaria circa la contestazione sollevata.

In particolare, la Corte di Cassazione ritiene che mentre la ricorrenza dell'intento elusivo non sia essenziale ai fini dell'applicazione dell'art. 20 del DPR n. 131/1986, in considerazione della specifica positiva definizione normativa dell'oggetto del rapporto impositivo, le condizioni prescritte ai fini dell'operatività dell'art. 37-bis del DPR n. 600/1973, e in particolare, quella attinente all'obbligatorietà del contraddittorio preventivo, non possono ritenersi mutuabili, per l'eterogeneità morfologica e funzionale delle due disposizioni normative.

18. Imposta di registro su operazioni Immobiliari (Cass. 14150/13)

La Corte di Cassazione si è pronunciata con la sentenza 5 giugno 2013 n. 14150 in materia di imposta di registro, riguardo un'operazione con la quale un compendio immobiliare veniva conferito in una costituenda società agricola a responsabilità limitata; successivamente, le partecipazioni nella neo costituita società agricola venivano trasferite ad altre due diverse società.

In forza della norma di cui all'art. 20, DPR 131/86, la Cassazione ha confermato il consolidato orientamento che vincola la corretta applicazione dell'imposta di registro alla valutazione della sostanza economica dell'atto, a discapito della forma, e dei concreti effetti giuridici scaturenti dal singolo negozio o dall'insieme dei negozi posti in essere dal contribuente. Alla luce di tale orientamento, la Corte ha ritenuto di considerare l'operazione immobiliare sopra descritta come un'operazione unitaria avente la sostanza e gli effetti giuridici propri di una compravendita. Secondo la Corte, quindi, tale concatenazione di atti era stata posta in essere al fine di consentire la registrazione degli atti in esenzione d'imposta, in luogo di un atto di compravendita che avrebbe invece scontato l'imposta di registro in misura proporzionale.

Cassazione 5 giugno 2013, n. 14150

19. Aiuti a finalità regionale 2014-2020

Lo scorso 19 giugno la Commissione europea ha adottato le linee guida sugli aiuti a finalità regionale. I nuovi orientamenti definiscono come gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti per le imprese, al fine di sostenere lo sviluppo delle regioni svantaggiate in Europa per il periodo 2014-2020. Le linee guida sono parte di una più ampia strategia di modernizzazione del controllo degli Aiuti di stato che mira a favorire la crescita del mercato interno, incoraggiando le misure di aiuto più efficaci e focalizzando l'azione della Commissione sui casi con maggiore impatto sulla concorrenza.

Gli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020 entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2014. Gli attuali orientamenti sugli aiuti regionali saranno estesi fino al 30 giugno 2014.

Linee guida sugli aiuti a finalità regionale

Le linee guida sono disponibili sul sito della Commissione europea

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/rag_new_en.pdf

Le caratteristiche principali delle nuove linee guida sono:

- la quota complessiva di regioni in cui può essere concesso l'aiuto aumenterà dall'attuale 46.1% al 47.2% della popolazione dell'Ue. Nonostante la riduzione della disparità tra regioni, la Commissione ha disposto un aumento della copertura della popolazione tenendo conto degli effetti della crisi economica;
- altre categorie di aiuto saranno esentate dall'obbligo di notifica alla Commissione che potrà concentrarsi sui casi con maggiore probabilità di distorsione della concorrenza;
- gli aiuti ai grandi progetti di investimento saranno oggetto di valutazione in merito a effetto incentivo, proporzionalità, contributo allo sviluppo e effetti sulla concorrenza delle regioni. La Commissione esaminerà nel dettaglio tali aiuti per assicurare che sia concesso solo e nella misura in cui gli investimenti non sarebbero stati effettuati senza l'aiuto. In questo modo si garantisce che il denaro pubblico venga speso in modo più efficiente ed efficace;
- gli aiuti alle grandi imprese nelle "zone c" saranno consentiti solo per investimenti che portano nuove attività economiche, per investimenti iniziali, per la diversificazione delle strutture già esistenti che portano ad innovazioni di prodotto o di processo. Nelle regioni più svantaggiate (con un PIL inferiore del 75% rispetto alla media Ue), gli aiuti continueranno ad essere concessi per tutti gli altri tipi di investimenti effettuati dalle grandi imprese;
- è mantenuta e semplificata la possibilità di concedere aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone scarsamente popolate;
- le "intensità di aiuto" rimangono invariate per le regione meno sviluppate e ridotte di 5 punti percentuali nelle altre;
- sono rafforzate le disposizioni anti-delocalizzazioni e non saranno ammessi aiuti regionali che permettono a un'attività di trasferirsi all'interno dello Spazio Economico Europeo;
- per aumentare la trasparenza, gli Stati membri saranno tenuti a pubblicare su internet i dati su quanti aiuti e a chi sono stati concessi.

20. UE – Riunione del Consiglio europeo – misure fiscali

Il 21 giugno si è tenuta una riunione dell'Ecofin. Di seguito, si presenta una sintesi delle principali misure di carattere fiscale discusse nel corso della riunione.

- Scambio automatico di informazioni - Il Consiglio ha preso atto che la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica della Direttiva 2011/16/EU, volta ad estendere l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni, in materia di imposte sui redditi. Secondo la proposta della commissione europea, la direttiva dovrebbe estendere lo scambio automatico di informazioni anche ai dividendi, alle plusvalenze e ai redditi di capitale.

Ecofin 21 giugno 2013

Le finalità perseguite dalla Commissione europea sono due: riformare i sistemi fiscali in maniera tale da promuovere la crescita economica; ridurre la pressione fiscale sui contribuenti onesti;

- Competizione fiscale (harmful tax competition) – il consiglio ha discusso un report concernente l'implementazione di un codice di condotta volto ad eliminare le situazioni di competizione fiscale dannosa fra Stati: è stata raggiunta un'intesa sulle conclusioni del report;
- Misure per la lotta alle frodi IVA – Il Consiglio Europeo intende proporre due pacchetti di misure contro le frodi IVA improntati su due elementi: un meccanismo di reazione rapida contro le frodi IVA; l'implementazione temporanea del sistema di reverse charge su specifiche tipologie di beni e servizi;
- Fiscalità energetica - Il Consiglio ha preso atto dell'esistenza di una proposta di riforma della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici, finalizzate a meglio allineare la fiscalità energetica agli obiettivi dell'unione europea in tema di clima ed energia;
- IVA – il Consiglio ha raggiunto un consenso di massima su una bozza di regolamento in materia di IVA relativa al luogo di effettuazione della prestazione per le telecomunicazioni, i servizi immobiliari, la distribuzione di biglietti per eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici, formativi ed eventi similari.

21. OCSE – Consultazione “Discussion draft on the tax treaty treatment of termination payments”

Il Comitato Affari Fiscali dell'OCSE ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di discussione relativa alla convenzione sul trattamento fiscale dei diversi pagamenti che possono far seguito all'interruzione del rapporto di lavoro. L'analisi e i suggerimenti inclusi nella bozza sono indirizzati all'applicazione delle disposizioni del Modello di Convenzione OCSE nelle ipotesi di pagamenti transfrontalieri. Le indicazioni attualmente fornite dal Commentario al modello di convenzione OCSE riguardano esclusivamente quei pagamenti che consistono in pensioni o remunerazioni ad esse similari. Il fatto che il Commentario al modello di Convenzione ignori una serie di possibili pagamenti facenti seguito all'interruzione del rapporto di lavoro, come i pagamenti relativi a patti di non concorrenza, genera dei rischi di doppia imposizione o di non imposizione. Poiché le modifiche relative a questa materia riguardano una varietà di pagamenti che interessano un elevato numero di persone, l'OCSE invita le parti interessate (persone fisiche ed organizzazioni) ad inviare i propri commenti relativi alla bozza di discussione.

Consultazione pubblica OCSE su trattamento fiscale pagamenti a seguito di interruzione rapporto di lavoro

22. Incontro congiunto USCIB, BIAC e OCSE su fiscalità internazionale

USCIB (United States Council for International Business), BIAC e OCSE hanno tenuto la loro conferenza annuale sulla Fiscalità internazionale a Washington lo scorso 3-4 giugno. Si sono affrontate le questioni dell'erosione della base imponibile e del “profit shifting” (“Base Erosion and Profit Shifting” –

Incontro USCIB – BIAC – OCSE 3-4 giugno 2013

BEPS), il Transfer Pricing dei beni immateriali, gli sviluppi internazionali in materia di scambio automatico di informazioni tra cui il FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act).

I relatori hanno ribadito che i cambiamenti in atto nel quadro della fiscalità internazionale dovranno rendere il sistema più stabile, trasparente e prevedibile, e non ostacolare gli scambi transfrontalieri e gli investimenti.

Il piano d'azione BEPS dell'OCSE, discusso nel corso della riunione, sarà consegnato a luglio ai ministri delle Finanze del G20 e sarà al centro di una consultazione organizzata dal BIAC il prossimo 1° ottobre.

23. OCSE - Raccomandazioni National Contact Points per le Linee Guida imprese multinazionali

Le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, il codice di condotta responsabile delle imprese che i governi si sono impegnati a promuovere, comprendono l'impegno dei governi aderenti a creare un Punto di Contatto Nazionale (NCP). Le linee guida hanno lo scopo di stimolare e promuovere un comportamento leale e il NCP diventa una piattaforma per la mediazione ed il raggiungimento di una soluzione comune a vantaggio di tutte le parti.

I risultati presentati dal BIAC lo scorso 25 giugno hanno mostrato che la procedura dei NCP ha portato ad un dialogo significativo fornendo un valore per tutte le parti coinvolte, ma sono state individuate anche una serie di sfide da affrontare.

NCT Linee guida